



Consiglio di Stato
IL PRESIDENTE

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 1, comma 5, della medesima legge n.186/82, come modificato dall'art. 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 248 in data 21 dicembre 2021, con il quale sono state determinate le materie di competenza delle Sezioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato dal 1° gennaio 2021, fino alla istituzione della Settima Sezione del Consiglio di Stato;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 172 in data 11 giugno 2021, con il quale, a decorrere dal 1° ottobre 2021, è stata istituita la Settima Sezione del Consiglio di Stato, avente funzioni giurisdizionali, la cui prima udienza sarà celebrata nel mese di gennaio 2022;

RITENUTO di dover determinare le materie di competenza della nuova Sezione, adottando un nuovo decreto di riparto materie delle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, a decorrere dal 1° ottobre 2021;

SENTITO il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, nella seduta del 24 settembre 2021;

DECRETA

Art.1

A decorrere dal 1° ottobre 2021 alla Settima Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato sono trasferiti i ricorsi, per i quali non è stata fissata la camera di consiglio o l'udienza di trattazione del merito, in materia di:

Magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, giudici tributari e Avvocati dello Stato;

Regioni, province autonome, enti locali ed ogni altro Ente o Amministrazione, limitatamente alle controversie in materia di concessioni demaniali, marittime e non;

Ministero dell'istruzione;

Ministero dell'Università e della ricerca;

Ministero dell'economia e delle finanze e relativi enti vigilati, ivi comprese le Agenzie fiscali, con esclusione del contenzioso della Guardia di Finanza e del Gestore dei Servizi Energetici (GSE s.p.a.).

In relazione alle predette materie, le istanze cautelari, monocratiche e collegiali, depositate sino al 31 dicembre 2021, relative a materie assegnate con il presente decreto alla Settima Sezione, saranno trattate dalla Sezione che aveva la competenza alla data del 30 settembre 2021.

Art. 2

In ragione di quanto disposto all'art. 1, a decorrere dal 1° ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2022, le competenze delle Sezioni consultive e giurisdizionali sono così determinate:

SEZIONE PRIMA

La richiesta di pareri su ricorsi straordinari e su quesiti, ad eccezione degli schemi di atti normativi.

SEZIONE CONSULTIVA PER GLI ATTI NORMATIVI

Schemi di atti normativi.

SEZIONE SECONDA

- Ricorsi pendenti dinanzi alle Sezioni Terza, Quarta, Quinta e Sesta giurisdizionali depositati sino alla data del 31 dicembre 2014 e i relativi ricorsi connessi ad una stessa vicenda contenziosa che si sviluppa in più anni, precedenti e successivi, alla data del 31 dicembre 2014. Sono esclusi, in ogni caso, i ricorsi già assegnati ad udienza o per i quali sia stata già fissata una udienza alla data del 31 dicembre 2020, quelli i cui giudizi siano stati, a qualsiasi titolo, sospesi o per i quali sia stata fatta una istruttoria, anche se in sede cautelare, i ricorsi per esecuzione di giudicato, nonché i ricorsi inerenti alla Sezione autonoma per la provincia di Bolzano del Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige;
- contenzioso elettorale;

- contenzioso della Guardia di Finanza, delle Forze Armate - Carabinieri e Corpo forestale dello Stato, Esercito, Marina Militare e Aeronautica Militare - della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria;
- controversie relative al Gestore dei Servizi Energetici (GSE s.p.a.), con esclusione dei ricorsi già assegnati ad udienza o per i quali sia stata già fissata una udienza alla data del presente decreto, nonché dei ricorsi per esecuzione di giudicato, nonché dei ricorsi inerenti alla Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano del Tribunale regionale di Giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige;
- controversie relative a provvedimento adottati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (A.E.E.G.), con esclusione dei ricorsi già assegnati ad udienza o per i quali sia stata già fissata una udienza alla data del presente decreto, nonché dei ricorsi per esecuzione di giudicato, nonché dei ricorsi inerenti alla Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano del Tribunale regionale di Giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige.

SEZIONE TERZA

- Ministero dell'interno, con esclusione delle controversie relative al personale di prefettura e della Polizia di Stato;
- Ministero della giustizia, con esclusione del personale di Magistratura e della Polizia penitenziaria;
- Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (ministero, regioni, province autonome, enti locali e altre istituzioni operanti nella materia);
- ricorsi concernenti la tutela della salute (compresa la relativa materia dei contratti pubblici);
- enti previdenziali e assistenziali; Ministero del Lavoro e delle politiche sociali; Enti di rappresentanza di categoria e ordini professionali; scioglimento a qualunque titolo di consigli comunali, provinciali e regionali;
- controversie in materia di appalti relativi all'affidamento del servizio mense, con esclusione dei ricorsi già assegnati ad udienza o per i quali sia stata già fissata una udienza alla data del presente decreto, nonché dei ricorsi per esecuzione di giudicato, nonché dei ricorsi inerenti alla Sezione autonoma per la Provincia di Bolzano del Tribunale regionale di Giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige.

SEZIONE QUARTA

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione del personale di Magistratura amministrativa e contabile e degli avvocati dello Stato;
- Ministero degli affari esteri;
- Ministero della difesa, con esclusione del personale delle Forze Armate;
- Ministero dell'Interno, limitatamente al contenzioso del personale di prefettura;
- Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- regioni, province autonome, enti locali ed ogni altra Amministrazione relativamente alla materia del governo del territorio e dell'ambiente (edilizia ed urbanistica, localizzazione impianti eolici e appalti in materia di rifiuti, ad eccezione delle controversie in materia di sanzioni, abusi e condoni).

SEZIONE QUINTA

- Contrattualistica pubblica di enti centrali e nazionali, con esclusione delle materie concernenti salute, istruzione, università e appalti nella materia di rifiuti;
- Autorità nazionale anticorruzione;
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché ANAS, soggetti operanti in materia di strade, autostrade e ferrovie in concessione;
- regioni, province autonome, enti locali ed ogni altro Ente o Amministrazione, ad eccezione della materia del governo del territorio (edilizia ed urbanistica), dell'ambiente, e degli altri enti espressamente attribuiti a Sezioni diverse e con esclusione delle controversie in materia di concessioni demaniali, marittime e non.

SEZIONE SESTA

- Ministero dello sviluppo economico;
- Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo;
- Autorità indipendenti (esclusa l'Autorità nazionale anticorruzione e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (A.E.E.G.);
- Regioni, province autonome, enti locali ed ogni altra Amministrazione in relazione alla materia del governo del territorio, limitatamente alle controversie in

materia di sanzioni, abusi e condoni, e con esclusione delle controversie in materia di concessioni demaniali, marittime e non;

- Ricorsi inerenti alla Sezione autonoma per la provincia di Bolzano del Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa del Trentino Alto Adige.

SEZIONE SETTIMA

- Magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, giudici tributari e Avvocati dello Stato;

- Regioni, province autonome, enti locali ed ogni altro Ente o Amministrazione limitatamente alle controversie in materia di concessioni demaniali, marittime e non;

- Ministero dell'istruzione,

- Ministero dell'Università e della ricerca;

- Ministero dell'economia e delle finanze e relativi enti vigilati, ivi comprese le Agenzie fiscali, con esclusione del contenzioso della Guardia di Finanza e del Gestore dei Servizi Energetici (GSE s.p.a.).

Roma, **24 SET. 2021**

Filippo PATRONIGRIFFI

